

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

152° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 2000

Presidenza del presidente PINTO

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

**(4780) Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori**  
approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito della discussione e rinvio)

|   |                              |
|---|------------------------------|
| PRESIDENTE . . . . .                            | Pag. 2, 3, 6 e <i>passim</i> |
| * CALLEGARO (CCD) . . . . .                     | 6                            |
| * FOLLIERI (PPI) . . . . .                      | 3                            |
| * GASPERINI (Lega Forza Nord Padania) . . . . . | 4, 6                         |

|  |        |
|--|--------|
| MAGGI, sottosegretario di Stato per la giustizia . . . . . | Pag. 8 |
| MELONI (Misto) . . . . .                                   | 7      |
| RUSSO (Dem. Sin.-l'Ulivo) . . . . .                        | 6      |
| * SCOPELLITI (Forza Italia) . . . . .                      | 2      |
| * SENESE (Dem. Sin.-l'Ulivo) . . . . .                     | 7      |

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.

*I lavori hanno inizio alle ore 15,10.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**(4780) *Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori***, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 4780.

Riprendiamo la discussione generale sospesa nella seduta di ieri.

SCOPELLITI. Signor Presidente, vorrei fare alcune brevi considerazioni su un disegno di legge che ovviamente ci vede favorevoli, anche se con alcune annotazioni. Il testo al nostro esame risale al 1997 e questa è già la prima nota stonata, nel senso che un provvedimento legislativo di piccola portata, e che comunque, al di là delle battute, vede tutte le parti politiche presenti in Parlamento d'accordo, è «rimasto nel cassetto» per ben tre anni. Ciò credo sia da addebitare, innanzi tutto, ad una sorta di disattenzione ai piccoli problemi, come può essere definito quello delle mamme detenute vista l'entità dei soggetti interessati, nonché ad una politica penitenziaria particolare che i vari Ministri della giustizia che si sono succeduti nei vari Governi Prodi, D'Alema uno e due, hanno perseguito: più attenta all'exasperazione e alla severità delle norme di custodia che non alla umanizzazione del carcere. Oggi, finalmente, a distanza di tre anni, ritorna alla nostra attenzione questo disegno di legge, «riesplode» la questione con un'enfasi della maggioranza a mio parere un po' eccessiva, rispetto alla quale vien voglia di dire che «la montagna ha partorito il topolino». Il topolino sta proprio nei numeri: 58 detenute madri e quattro detenute in stato di gravidanza; 60 bambini costretti a vivere con le proprie mamme nelle carceri. Parliamo di piccole cifre ma che comunque meritano attenzione e rispetto: fino a quando vi sarà un solo bambino nelle carceri esisterà, nel paese che lo permette, una forma di inciviltà dettata proprio dalla mancanza di rispetto per un diritto fondamentale del minore, il quale viene privato della sua libertà pur non avendo colpa. A detta degli studiosi, un bambino che vive i primi anni della sua vita in carcere non conosce più le figure genitoriali ma ha come riferimento solo la figura materna; quella paterna la interpreta soltanto come «l'uomo con la divisa» e cioè la guardia penitenziaria.

Ci sono quindi delle componenti di ordine psicologico che chiaramente nuocciono alla crescita del bambino; basterebbe questo per capire la necessità di approvare il provvedimento in tempi veloci.

Ciò mi permette anche di sottolineare che la preoccupazione espressa dal senatore Fassone, e cioè il rischio di creare una fascia di impuniti o di impunibili, non è poi così reale, nel senso che i numeri con cui abbiamo a che fare sono molto piccoli e in più la legge stessa prevede delle cautele a fronte di reati gravi; non si prevede cioè un automatismo per effetto del quale tutte le detenute madri scontano la pena fuori dal carcere. Non credo che le finzioni cinematografiche, secondo le quali si rimane fuori dal carcere per continuare a delinquere, seppure in stato di gravidanza, possano diventare realtà. Credo piuttosto che la stessa preoccupazione del senatore Fassone sia stata affrontata e risolta al momento dell'elaborazione della legge stessa.

Concludo affermando che sono favorevole a questo disegno di legge e che voterò pertanto a favore dello stesso, anche se – come dicevo – si tratta di un provvedimento di modesta portata; se da parte della maggioranza gli si vuole attribuire una portata maggiore è forse perché esso, più di altri, risponde positivamente alla richiesta di Nanni Moretti nel film «Aprile»: «D'Alema, di qualcosa di sinistra».

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in accoglimento di proposte variamente formulate, vorrei proporre di prorogare a martedì 17 ottobre alle ore 18 il termine per la presentazione degli emendamenti, già fissato nella scorsa seduta per giovedì 12 ottobre alle ore 13.

Poiché non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

FOLLIERI. Signor Presidente, io non avevo intenzione di intervenire, ma dopo aver ascoltato il senatore Callegaro, il quale ha dichiarato di non apprezzare il disegno di legge in esame, avverto il dovere di sottolineare che il Gruppo del Partito popolare italiano è favorevole a questo testo. Voglio aggiungere che concordo pienamente con le argomentazioni poc'anzi prospettate dalla senatrice Scopelliti. Sono stato infatti testimone di un avvenimento che circa una ventina di anni fa mi colpì in modo particolare. All'epoca avevo difeso innanzi alla corte d'assise di Foggia una donna accusata di duplice omicidio. A quel tempo non vi era la norma che disciplinava i termini massimi di custodia cautelare; sta di fatto che questa donna aveva tenuto con sè in carcere per quattro anni il figlio, che si chiamava Napoleone. Dopo la sentenza di primo grado la signora che, insieme ad altri coimputati, fu assolta, venne al mio studio portando con sè il ragazzo, che aveva quattro anni compiuti. In quell'occasione rimasi impressionato da un fatto: mentre colloquiavo con la madre, il bambino in modo ripetitivo chiudeva a chiave le due porte del mio studio, si metteva le chiavi in tasca e poi le riapriva. In definitiva, ripeteva come un automa la gestualità comportamentale degli agenti di custodia.

Partendo da questa mia esperienza personale, sono pertanto favorevole sia alle innovazioni previste in relazione alle norme sostanziali degli articoli 146 e 147 del codice penale e sia soprattutto all'articolo 2 del testo, che contempla la detenzione domiciliare speciale, poichè esso arricchisce l'ambito delle misure alternative alla detenzione.

Nel 1975 partimmo dall'affidamento in prova al servizio sociale e dalla semilibertà; poi abbiamo aggiunto la detenzione domiciliare. Questa mattina è stata votata dal Senato una nuova misura alternativa, la liberazione anticipata speciale. Oggi introduciamo un'ulteriore misura alternativa, la detenzione domiciliare speciale.

Questa misura ha scandalizzato il senatore Callegaro, soprattutto nella parte in cui l'articolo 47-*quinquies*, al comma 7, si interessa del padre detenuto: «La detenzione domiciliare può essere concessa, alle stesse condizioni previste per la madre, anche al padre detenuto, se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre».

Voglio ricordare a me stesso, oltre che a voi senatori, che una previsione del genere non è una novità. Già nel codice di procedura penale, al quarto comma dell'articolo 275, il legislatore è intervenuto sui criteri di scelta delle misure cautelari e ha equiparato alla posizione della madre quella del padre, il quale ha interessi di natura familiare nei confronti dei figli uguali a quelli della madre. L'articolo 275, quarto comma, stabilisce che «Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età inferiore ai tre anni con lei convivente, ovvero padre, quando la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole ...». In definitiva abbiamo già una previsione del genere. Essa viene recuperata dal comma 7 dell'articolo 2, che io sottoscrivo pienamente per le ragioni che ho detto.

È una misura alternativa che non può essere ritenuta lassista, come è stato detto. Non foss'altro perchè per godere del beneficio è necessario che ricorrano determinate condizioni. Mi riferisco anzitutto al comma 1 dell'articolo 47-*quinquies* che esclude dal beneficio il caso di recidiva, quello in cui vi è il pericolo che il soggetto possa commettere ulteriori delitti della stessa specie di quello oggetto di condanna. Anche questa non è una previsione nuova, perchè all'articolo 274 del codice di rito ritroviamo lo stesso concetto. Un'altra condizione è il fine del ripristino della convivenza con i figli, i quali devono avere un'età inferiore ai dieci anni. Infine, terza condizione, la persona interessata deve aver espiato almeno un terzo della pena ovvero 15 anni nel caso di condanna all'ergastolo. Definire questa una disposizione lassista non mi pare appropriato.

Come avevo annunciato, ritengo che questo disegno di legge vada approvato. E facendo eco all'osservazione iniziale della senatrice Scopelliti, devo dire che non riesco a spiegarmi la ragione per cui questa proposta normativa sia rimasta chiusa nel cassetto per tre anni. Essa, invece, meritava un varo più tempestivo da parte del Parlamento italiano.

GASPERINI. Assieme al senatore Preioni sono d'accordo sul disegno di legge. Esso va incontro a esigenze di carattere umanissimo e nessuno meglio di me e del Preioni rispetta la maternità, nonché il grande compito di una madre e di un padre. Tuttavia vi è un'incongruenza che mi per-

metto di sottolineare anche se, probabilmente, la perplessità è dovuta alla mia scarsa conoscenza del diritto penale.

All'articolo 4, che introduce l'articolo 21-*bis* dell'ordinamento penitenziario, si prevede che: «Le condannate e le internate possono essere ammesse alla cura e all'assistenza all'esterno dei figli di età non superiore agli anni dieci...». Devo rammentare che l'internamento è una misura di sicurezza. Facciamo l'esempio dell'inferma totale di mente, che viene prosciolta. L'articolo 222 del codice penale stabilisce che nel caso di proscioglimento per infermità psichica, è sempre ordinato il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario per un tempo non inferiore ai due anni. La durata minima del ricovero in ospedale psichiatrico è di dieci anni se la pena è l'ergastolo o di cinque anni nel caso di condanna non inferiore nel minimo a dieci anni. Nel caso in cui la persona debba scontare una pena restrittiva della libertà personale, l'esecuzione della pena è differita fino a che perduri il ricovero.

La mia domanda è questa. Se il legislatore si pone il problema della pericolosità sociale di una prosciolta per infermità totale di mente, e addirittura prevede che esegua prima la pena accessoria della restrizione in ospedale psichiatrico e poi quella principale, come può nel contempo consentire che questa persona esca dal manicomio criminale (oggi si chiama ospedale psichiatrico giudiziario) per adempiere al dovere di madre? Domando: può concepirsi che il folle che viene ristretto in ospedale prima dell'esecuzione della pena possa uscire per adempiere ai suoi doveri nei confronti del figlio? È una domanda angosciosa.

FOLLIERI. Si applica l'articolo 5: «I benefici di cui alla presente legge non si applicano a coloro che sono stati dichiarati decaduti dalla potestà sui figli, a norma dell'articolo 330 del codice civile».

GASPERINI. Ecco, vorrei che mi fosse spiegato.

FOLLIERI. L'articolo 5 risolve questo problema perchè fissa i limiti di applicabilità della legge.

CALLEGARO. L'articolo 330 del codice civile recita: «Il giudice può pronunciare la decadenza dalla patria potestà quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare».

GASPERINI. Ma questo non c'entra.

Ringrazio dell'interruzione, cerchiamo però di risolvere il problema, se possibile. Sono infatti favorevole alla legge, per cui se mi si chiarisse questo dubbio ne sarei più che felice.

Torniamo al caso di una pena per rapina o omicidio che non comporti la pena massima dell'ergastolo; il prosciolto per totale infermità deve essere ricoverato per un periodo previsto dalla legge.

PRESIDENTE. Ma se è stato prosciolto non c'è più pena da espiare.

GASPERINI. No, ma vi è l'applicazione di una misura di sicurezza. Mentre il problema rimane per intero per il semi infermo di mente, per il quale è prevista sia l'una che l'altra. Ora, l'articolo 330 del codice civile non prevede questa ipotesi ma solo una facoltà del giudice di togliere la patria potestà per indegnità, si tratta cioè di casi ben diversi. Possiamo allora, ai fini della cura della prole, mettere in libertà una persona che prima di tutto va ricoverata in ospedale psichiatrico giudiziario, magari anche prima dell'esecuzione della pena come nel caso della semi infermità di mente?

PRESIDENTE. No.

GASPERINI. All'articolo 4 si afferma però che le condannate e le internate possono essere ammesse alla cura ed all'assistenza all'esterno, quindi si prevede una possibilità in contrasto con la citata previsione legislativa.

CALLEGARO. Signor Presidente, non è che mi scandalizzi, come dice il collega Follieri, per il comma 7 dell'articolo 2, però mi stupisco perché in questo empito umanitario nei confronti delle detenute madri non si è tenuto conto, estendendolo poi anche al padre, dell'interesse del minore. L'ho già osservato l'altra volta e continuo ad osservarlo: non vedo quale interesse abbia il minore ad essere curato e assistito da un padre, ad esempio, ergastolano. Qui non è stato assolutamente considerato l'interesse del minore e non vedo quale cura o assistenza possa essergli data. Dice il senatore Follieri che la legge prevede altri casi in cui il padre è stato equiparato alla madre, ad esempio nel caso delle licenze e delle esenzioni dal lavoro. Sì, ma un padre normale. Qui non siamo in presenza di un padre normale ma di una persona che è ristretta in carcere per avere compiuto delitti e non si sa neanche quali; potrebbero essere delitti contro i minori, non lo sappiamo. Invece, poiché è il padre, è automaticamente idoneo, se ha scontato un terzo della pena o 15 anni, se è ergastolano, a curare ed assistere il proprio figliolo minore.

Sono assolutamente contrario a questa norma, del tutto incomprensibile per me. Se guardiamo alla legge sulle adozioni, e anche alla sua riforma che adesso si discuterà, possiamo constatare che la condanna del padre è motivo di affidamento del bambino ad altre famiglie, ovviamente idonee. Quindi, questa norma non è motivo di scandalo, ma di preoccupazione oltre che di grande meraviglia.

RUSSO. Signor Presidente, può darsi che mi sbagli, ma a me pare francamente che il problema sollevato dal senatore Gasperini non sussista.

Innanzitutto nel testo si fa riferimento alle condannate, non alle prosciolte, quindi si esclude l'ipotesi del ricovero per totale infermità di

mente. Si fa evidentemente riferimento all'internamento per i casi di condanna a pena diminuita per infermità o per altre situazioni.

In secondo luogo, la norma stabilisce semplicemente che le condannate e le internate possono essere ammesse alla cura e all'assistenza all'esterno. È allora evidente che potranno essere ammesse a questo beneficio se la loro condizione consentirà di svolgere tale attività di cura e di assistenza dei figli. Se si tratterà di persone che per infermità di mente sono assolutamente inidonee a svolgere tale mansione, è ovvio che non sussisteranno i presupposti.

Partire poi dalla considerazione che una persona, in quanto condannata all'ergastolo o a una pena anche gravissima, sia perciò stessa inidonea a svolgere le funzioni di padre o di madre è un concetto che respingo in modo molto netto; non è così. Ogni persona va valutata per quello che è: se ha commesso un reato deve essere condannata ma ciò non significa che di per sé, automaticamente, sia indegna a svolgere la sua attività. È quindi chiaro che questa norma si rivolge non già alla tutela del condannato o dell'internato ma alla tutela del figlio minore; se il padre o la madre sono nella condizione di prestare cura ed assistenza al figlio è interesse preminente di quest'ultimo che ciò possa avvenire. L'articolo 21 dell'ordinamento penitenziario consente al condannato o all'internato di svolgere un'attività lavorativa all'esterno; è del tutto logico che si equipari a tale attività lavorativa all'esterno l'attività di cura e di assistenza del figlio. Pertanto, mi pare che la norma sia assolutamente razionale.

MELONI. Signor Presidente, preannuncio la mia posizione favorevole a questo disegno di legge, che considero soprattutto nell'interesse dei figli minori, e mi auguro venga poi applicato senza strumentalizzare i bambini per consentire unicamente ai genitori che hanno subito pesanti condanne di evitare di scontare la pena. Mi auguro, pertanto, che venga compiuta una seria valutazione da parte dei giudici di sorveglianza affinché quando verranno concessi i benefici previsti da questa legge si tenga esclusivamente conto degli interessi dei figli. In questo senso deve essere interpretata e approvata tale normativa.

SENESE. Signor Presidente, vorrei formalizzare un quesito puntuale al Governo in modo che, in sede di replica, ne possa tenere conto. Ometto qualsiasi considerazione sugli interessanti problemi sollevati; a mio avviso, la legge risponde non ad una ma a varie ed apprezzabili esigenze di umanità. Essa richiede però degli aggiustamenti, che mi riservo di indicare in sede di illustrazione degli emendamenti che da solo o con i colleghi del Gruppo presenterò.

Ma, proprio per abbassare la pretesa enfasi che la senatrice Scopelliti ha creduto di scorgere nei nostri interventi, vorrei limitarmi ad avanzare un'osservazione, propedeutica ad una domanda.

Dicevo che il disegno di legge risponde a varie esigenze. Una di queste, che prescinde completamente dalla problematica delle detenute madri, riguarda gli ammalati di AIDS che si trovano nella fase terminale o coloro

che sono affetti da altre forme di malattia incompatibili con lo stato di detenzione. Questo caso trova previsione nel numero 3) dell'articolo 146 del codice penale modificato dall'articolo 1 del disegno di legge. Esso, tra i casi di differimento obbligatorio, prevede quello in cui la pena debba essere eseguita nei confronti di soggetti che si trovino nelle condizioni patologiche di cui parlavo.

Il numero 3) dice che la pena è obbligatoriamente differita quando deve avere luogo nei confronti di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'articolo 286-*bis*, comma 2, del codice di procedura penale. Questa disposizione risulta attualmente vigente nella formulazione che ad essa abbiamo dato con la legge 12 luglio 1999, n. 231, sulla quale si è creato un vasto consenso. Secondo tale legge, la specificazione per l'accertamento di questa grave forma di patologia è demandata a un decreto del Ministro della sanità da adottarsi di concerto con il Ministro di grazia e giustizia. Il decreto, emanato qualche mese dopo l'approvazione della legge, sul finire dello scorso anno, definisce i casi di AIDS conclamata o di grave deficienza immunitaria e soprattutto stabilisce le procedure diagnostiche e medico-legali per il loro accertamento.

Vorrei sapere dal Governo, in modo molto puntuale, quanti detenuti sono stati scarcerati in applicazione del combinato disposto dell'articolo 286-*bis* e del decreto attuativo della legge n. 231. La mia impressione – anticipo quello che poi vorrò sottoporre a tutta la Commissione – è che il decreto sia stato redatto in termini fortemente restrittivi; tanto restrittivi che l'effetto della legge ne è stato vanificato. Mi pare che i casi di scarcerazione, in applicazione di questo congiunto normativo, ammontino a poche unità. Vorrei avere una conferma puntuale dal Governo il quale dispone dei dati; dati che tra qualche mese saranno pubblici, ma che in questa sede è importante valutare, perché su di essi potrebbe inserirsi una presa di posizione, sotto forma di ordine del giorno che inviti il Governo a riformulare il decreto prendendo atto di aver usato criteri forse troppo restrittivi, vanificando così il lavoro legislativo.

MAGGI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Mi riservo di fornire i dati richiesti dal senatore Senese in sede di replica.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 15,50.*